



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Causa C-791/18, 17 settembre 2020, ECLI:EU:C:2020:731	Stichting Schoonzicht contro Staatssecretaris van Financiën	II	Rinvio pregiudiziale	NL	ultima istanza	M. Bobek, 3 marzo 2020	—	principio di neutralità	Beni d'investimento immobiliari – Detrazione dell'imposta assoluta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Rettifica in un'unica soluzione dell'integralità di tale detrazione in seguito alla prima utilizzazione del bene di cui trattasi – Periodo di rettifica
Classificazione									
IVA									
Questione pregiudiziale									
Se gli articoli da 184 a 187 della direttiva IVA del 2006 1 ostino ad un regime nazionale di rettifica per beni d'investimento che prevede una rettifica ripartita su una serie di anni, in cui nell'anno della prima utilizzazione – che coincide con il primo anno di rettifica – l'importo globale della detrazione inizialmente operata per il bene d'investimento in parola viene aggiustato (rettificato) in una sola volta se alla prima utilizzazione detta detrazione inizialmente operata risulta diversa dalla detrazione a cui il soggetto passivo ha diritto sulla base dell'effettivo utilizzo del bene d'investimento. In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l'articolo 189, lettere b) o c), della direttiva IVA del 2016 debba essere interpretato nel senso che l'aggiustamento in una sola volta della detrazione inizialmente operata nel primo anno del periodo di rettifica, di cui alla prima questione, configuri una misura che il Regno dei Paesi Bassi può adottare ai fini dell'applicazione dell'articolo 187 della direttiva IVA del 2006.									
Dispositivo									
Gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale contenente un regime di rettifica applicabile ai beni d'investimento che prevede uno scaglionamento della rettifica su più anni, in forza del quale, nel corso dell'anno della prima utilizzazione del bene interessato, corrispondente altresì al primo anno di rettifica, l'integralità della detrazione operata inizialmente per tale bene è oggetto di una rettifica in un'unica soluzione, qualora, al momento di tale prima utilizzazione, risulti che tale detrazione non corrisponde a quella che il soggetto passivo aveva diritto di operare sulla base dell'effettivo utilizzo di tale bene.									
Nota redazionale									
La sentenza in epigrafe ha ad oggetto le modalità di rettifica di una detrazione dell'IVA operata inizialmente da parte di un operatore economico che ha successivamente modificato la destinazione d'uso di un complesso residenziale. Secondo la normativa olandese al vaglio della Corte, nelle ipotesi in cui un operatore economico inizia ad utilizzare per la prima volta taluni beni e risulta che ha detratto l'IVA in misura superiore rispetto a quella cui aveva diritto in base all'utilizzo dei beni, l'eccedenza dell'IVA inizialmente detratta deve essere rettificata in un'unica soluzione (c.d. obbligo di «rettifica integrale a seguito della prima utilizzazione»). Nel caso da cui origina la controversia, la detrazione è stata operata quando il complesso residenziale era ancora in costruzione e l'operatore economico intendeva utilizzarlo a fini imponibili. Successivamente, una parte degli appartamenti è stata tuttavia concessa in locazione, e quindi il primo utilizzo di tali appartamenti risultava esente da imposta. Le autorità dei Paesi Bassi hanno dunque chiesto all'operatore economico di rimborsare per intero, in un'unica soluzione, la parte della detrazione iniziale corrispondente agli appartamenti successivamente dati in locazione. La Corte ha valutato, dunque, se tale normativa sia conforme agli articoli da 184 a 187 della direttiva IVA, ai sensi del quale la rettifica delle detrazioni operate su beni d'investimento si effettua in frazioni proporzionali ripartite su un periodo di diversi anni. La Corte chiarisce preliminarmente che l'obbligo di «rettifica integrale a seguito della prima utilizzazione» rientra nel regime generale di rettifica previsto dalla direttiva IVA (artt. 184 e ss) e non al regime specifico previsto dagli articoli 187 e segg. Il meccanismo di rettifica costituisce parte integrante del regime di detrazione istituito dalla direttiva IVA e mira ad aumentare la precisione delle detrazioni dell'IVA in modo da assicurare la neutralità fiscale. Gli articoli 184 e 185 della direttiva IVA enunciano in termini generali le condizioni alle quali l'amministrazione tributaria nazionale deve esigere una rettifica dell'IVA inizialmente detratta, senza tuttavia prevedere in che modo tale rettifica debba essere effettuata. Per contro, l'articolo 186 della direttiva IVA incarica espressamente gli Stati membri di definire le condizioni di detta rettifica, prevedendo che questi ultimi determinino le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185 della direttiva IVA. È solo per quanto riguarda i beni d'investimento che gli articoli da 187 a 192 della direttiva IVA prevedono talune modalità di rettifica della detrazione dell'IVA. L'elemento distintivo è costituito dal diritto a detrazione relativo all'anno della prima utilizzazione del bene d'investimento interessato: la rettifica frazionata prevista all'articolo 187 della direttiva IVA riguarda le variazioni intervenute successivamente a tale prima utilizzazione, rispetto al diritto a detrazione relativo all'anno di detta prima utilizzazione e non sono disciplina le modalità di rettifica che occorre applicare qualora, al momento stesso della prima utilizzazione, il diritto a detrazione si riveli superiore o inferiore alla detrazione operata inizialmente. In accordo con l'Avvocato generale, la Corte sottolinea che la logica che governa la rettifica che deve essere effettuata quando i mutamenti degli elementi inizialmente presi in considerazione per la determinazione dell'importo delle detrazioni si verificano durante l'utilizzo del bene d'investimento interessato è diversa da quella che governa la rettifica che deve essere effettuata quando la detrazione iniziale è inferiore o superiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto al momento della prima utilizzazione di tale bene, tenuto conto dell'effettivo utilizzo di detto bene. Di conseguenza, stabilire le modalità relative alla rettifica della detrazione iniziale alla data della prima utilizzazione del bene d'investimento di cui trattasi, qualora risulti che, a tale data, detta detrazione era superiore a quella che il soggetto passivo aveva il diritto di operare tenuto conto dell'effettivo utilizzo di tale bene, rientra non nell'ambito di applicazione dell'articolo 187 della direttiva IVA, bensì nelle modalità di applicazione degli articoli 184 e 185 di tale direttiva che gli Stati membri sono incaricati di definire nell'esercizio del loro potere discrezionale. Dunque, una normativa nazionale la quale, al pari della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, si fonda sulla data di inizio dell'utilizzazione di un bene d'investimento come data di riferimento per valutare se la detrazione dell'IVA effettuata inizialmente corrisponda a quella che il soggetto passivo aveva il diritto di operare tenuto conto dell'effettivo utilizzo di tale bene e che prevede che il soggetto passivo sia debitore, a tale data, di tutto l'eccedente dell'imposta detratta qualora la detrazione iniziale sia superiore a quella che aveva il diritto di operare, è conforme al principio di neutralità fiscale.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									